# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

N. 649

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MALAGODI, CANDIOTO e FASSINO

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1987** 

Nuove norme per l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura

Onorevoli Senatori. – La sentenza della Corte costituzionale che ha escluso l'ammissibilità del *referendum* abrogativo delle norme che regolano tuttora l'elezione del Consiglio superiore della magistratura ci impone, quali promotori dello stesso *referendum*, come degli altri in tema di giustizia, di ricercare per via legislativa di correggere un sistema di elezione antiquato e superato.

Le ragioni della Corte costituzionale, infatti, non cambiano le convinzioni del nostro partito. Ad un ossservatore distratto, il problema che il *referendum* sul sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura voleva porre poteva apparire meno rilevante degli altri mentre è, a nostro giudizio, assai importante.

Si tratta infatti di un sistema che favorisce la suddivisione della magistratura in correnti politicizzate, il che ingenera dubbi e sfiducia dei cittadini nell'organo di autogoverno dei giudici; ciò è molto grave e vulnera uno dei princìpi fondamentali dello stato: l'autonomia e l'indipendenza del giudice.

La piena realizzazione di tale principio richiede l'individuazione di un meccanismo elettivo nell'ambito del Consiglio superiore della magistratura che elimini o quanto meno riduca al minimo ogni politicizzazione del giudice.

L'attuale sistema elettorale si basa sulla ripartizione proporzionale tra liste concorrenti presentate dalle correnti della magistratura organizzate su scala nazionale e conduce ad

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1850) (Magistratura)

una predeterminazione degli eletti secondo le indicazioni dei gruppi dirigenti delle correnti, col risultato di dividere la composizione del Consiglio in gruppi rigidamente orientati secondo le liste di elezione.

Abbiamo pertanto ritenuto di svincolare l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura dal sistema plurinominale proporzionale per agganciarlo ad uno uninominale maggioritario senza recupero dei resti, individuando un meccanismo che allo stesso tempo qualifichi la candidatura del magistrato senza legarlo a liste concorrenti e quindi sostanzialmente politicizzate.

In questo modo si stabilisce finalmente un rapporto diretto tra la base elettorale e l'eletto, restituendo all'autonoma personalità del magistrato e non alle correnti la rappresentanza elettiva.

Pertanto l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'elezione di venti magistrati togati previa costituzione di diciotto collegi territoriali uninominali ed omogenei, riservando l'elezione dei rimanenti due membri in un collegio unico nazionale sulla base di candidature di magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità.

L'articolo, inoltre, fissa la base elettorale dei collegi territoriali, richiede la presentazione delle candidature da parte di non meno di cinque magistrati elettori, delega al Ministro di grazia e giustizia l'individuazione dei collegi uninominali e fissa nel 50 per cento dei voti la maggioranza utile per l'elezione, sotto la quale si procede in ballottaggio tra i candidati con il maggior numero di voti.

L'articolo 2 regola la convocazione delle elezioni, il funzionamento degli uffici elettorali e lo spoglio delle schede; l'articolo 3 prevede la sostituzione del membro del Consiglio superiore della magistratura cessato dalla carica per morte o per qualsiasi altra causa; l'articolo 4 abroga le disposizioni incompatibili.

## **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

(Elezione di componenti magistrati)

1. Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificati da ultimo dagli articoli 18 e 19 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1985, n. 655, sono sostituiti dai seguenti:

«Le elezioni dei venti magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano con il sistema uninominale maggioritario, senza recupero dei resti e secondo le seguenti modalità:

- a) per diciotto membri, in collegi uninominali sulla base di candidature individuali di magistrati indipendentemente dalle categorie di appartenenza e dalle funzioni esercitate;
- b) per due membri, in un collegio unico nazionale sulla base di candidature di magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità.

Al fine di cui al primo comma, per la lettera *a*) vengono istituiti diciotto collegi territoriali omogenei con una base elettorale non inferiore a un quindicesimo e non superiore ad un ventesimo dell'intero corpo elettorale nazionale dei magistrati di tutte le categorie e funzioni; per la lettera *b*) viene istituito un unico collegio nazionale presso la Corte di cassazione.

Concorrono alle elezioni le candidature presentate da non meno di cinque magistrati elettori. Ciascun magistato elettore non può sottoscrivere più di una candidatura. I sottoscrittori non sono eleggibili.

Al Ministro di grazia e giustizia è conferita delega per determinare, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i collegi uninominali corrispondenti al numero dei magistrati da eleggere, in modo da garantire una ripartizione uniforme dei magistrati aventi diritto al voto.

Sia nei diciotto collegi uninominali, sia nel collegio unico nazionale per i magistrati di Cassazione, ogni magistrato elettore può esprimere un solo voto.

Nei diciotto collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato almeno il 50 per cento dei voti degli aventi diritto in quel collegio.

Qualora nessuno dei candidati abbia raggiunto il *quorum*, si procederà, entro dieci giorni, al ballottaggio fra i due candidati con il maggior numero di voti.

Risulterà quindi eletto il candidato fra i due che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Allo stesso modo si procede per l'elezione dei magistrati di cassazione nel collegio unico nazionale».

## Art. 2.

(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede)

1. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, le candidature debbono essere depositate, unitamente alle firme dei sottoscrittori, presso l'ufficio elettorale centrale; a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Scaduto tale termine, l'ufficio elettorale centrale controlla, nei sei giorni successivi, la regolarità delle candidature in relazione ai singoli requisiti soggettivi dei candidati e dei presentatori delle candidature stesse, controllando che nessun presentatore abbia sottoscritto più di una lista e che siano state rispettate le prescrizioni di cui agli articoli 23 e 25, ed esclude le candidature non presentante dal prescritto numero di sottoscrittori. Trasmette quindi immediatamente la lista dei candidati alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura.

L'elenco dei candidati viene pubblicato subito dopo sul Notiziario del Consiglio superiore della magistratura; viene inviato, almeno

venti giorni prima della data della convocazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura del presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie».

2. Nello stesso articolo 26 della legge n. 195 del 1958, i commi dodicesimo e tredicesimo sono sostituiti dai seguenti:

«Ognuno di questi ultimi uffici provvede, oltre che alle operazioni di voto, alla unificazione dello proprie schede elettorali con quelle provenienti dagli altri uffici elettorali del proprio distretto; successivamente provvede allo spoglio di tutte le schede e decide provvisoriamente sulle eventuali contestazioni.

I risultati delle operazioni di ciascun ufficio distrettuale, con tutto il relativo materiale, sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, il quale, esaurite le proprie operazioni di scrutinio e risolti definitivamente gli eventuali reclami ad esso presentati contro le decisioni degli uffici distrettuali in merito alle schede contestate, provvede all'assegnazione dei seggi con le modalità di cui all'articolo 25».

# Art. 3.

# (Cessazione dalla carica)

1. In caso di morte, di dimissioni o comunque di cessazione dalla carica, si sostituisce il membro del Consiglio superiore della magistratura attraverso elezioni suppletive da tenersi nel collegio rimasto vacante con le medesime modalità di quelle stabilite negli articoli 1 e 2.

# Art. 4.

(Abrogazione delle disposizioni incompatibili)

- 1. Il primo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, è abrogato.
- 2. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.